

REGOLAMENTO (UE) N. 593/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

parere n. 01/2011 su «ELA Process and Standard changes and repairs», come previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato.

considerando quanto segue:

1. All'articolo 2, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

- (1) Pur conservando un livello elevato e uniforme di sicurezza nel settore dell'aviazione in Europa, il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione⁽²⁾, è stato modificato per far sì che gli aeromobili privati a motore di semplice progettazione, gli aeromobili sportivi nonché prodotti, parti e pertinenze, fossero soggetti a misure proporzionate alla loro progettazione semplice e al tipo di funzionamento.

«k) per "aeromobile ELA1" si intende il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

- i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

- ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;

- iii) un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d'aria calda massimo non superiore a 3 400 m³ per le mongolfiere, 1 050 m³ per gli aerostati, 300 m³ per i palloni frenati;

- iv) un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400 m³ per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m³ per i dirigibili a gas.»

- (2) È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2042/2003, della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni⁽³⁾, per mantenere la coerenza con le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1702/2003, in particolare per quanto riguarda la nuova definizione di aeromobile ELA1 e la possibilità di accettare l'installazione senza modulo 1 dell'AESA, di talune parti non critiche sotto il profilo della sicurezza.

2. L'allegato I (parte M) e l'allegato II (parte 145) sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

- (3) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito: «l'Agenzia») ha redatto un progetto di norme di attuazione e le ha trasmesse alla Commissione sotto forma di

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

